

Codice A1103A

D.D. 31 maggio 2024, n. 660

Ordinanza archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 25 del 2003 (F. N 12BAC/2019).



ATTO DD 660/A1103A/2024

DEL 31/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 25 del 2003 (F. N 12BAC/2019).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 578 del 18/07/2019 dal COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI TORTONA a carico *deomissisomissis*, nei confronti del quale, con processo verbale n. 10/2019 del 09/07/2019, è stata accertata la seguente violazione:

- art. 4 della L.R. 25/2003 in combinato disposto con l'art.6.1 let. a) della medesima, relativo al precetto di deposito della perizia tecnica definitiva entro un anno dall'emanazione del regolamento attuativo della legge reg. 25/2003 con riferimento all' *invaso omissis*;

constatata la regolarità della contestazione/notificazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso atto dell'elezione a domicilio digitale da parte del trasgressore tramite INAD verificata in data 3.5.2024 *omissisomissis*);

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi (SENZA RICHIESTA DI AUDIZIONE), come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

apurato, tramite il competente settore Difesa del suolo, che il sig. *omissis* neppur in qualità di presidente dell'associazione, non è "proprietario" dell'invaso in questione;

preso atto che l'invaso in questione è collocato solo nel pappale 337 e non anche nel pallale 225 (di proprietà della associazione presieduta dal Sig.*omissis*)

ritenuto che la qualificazione del *omissis* quale obbligato al deposito della perizia in questione si fonda pertanto su un presupposto erroneo (la materiale errata collocazione dell'invaso in questione

sul terreno di proprietà del supposto trasgressore, pappale 225);

ritenuta pertanto la infondatezza delle violazioni accertate;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

determina

ARCHIVIA

gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente atto all'accertatore

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti